Normative

In questa sezione sono presenti tutte le normative delle quali la conoscenza e il rispetto sono indispensabili, per tutte quelle imprese che intendono accedere alla concessione di contributi e di patrocini erogati della Camera di Commercio. Sono altresì presenti il relativo regolamento camerale con l'apposita modulistica.

In particolare, poniamo alla vostra attenzione i commi 125-129 dell'art. 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, i quali disciplinano il tema delle contribuzioni pubbliche e, nello specifico, degli adempimenti spettanti in capo a beneficiari ed erogatori:

125.

A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di c uial secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti interneto analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, leinformazioni relative a sovvenzioni, s ussidi, vantaggi, contributi oaiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e prividi natura corrispe ttiva, retributiva o risarcitoria, agli stessieffettivament e erogati nell'esercizio finanziario precedente dallepu bbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, d el decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai sogge tti di cui all'articolo2-bis del decreto legislativo 14 marz o 2013, n. 33. Il presente commasi applica: getti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986,n. 34 b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legi slativo 6settembre 2005, n. 206; c) alle associazioni, d) alle cooperative sociali che sv Onlus e fondazioni; olgono attivita' a favore deglistranieri di cui al decreto le gislativo 25 luglio 1998, n. 286. 125-bis. I soggetti che esercitano le attivita' di cui all'articolo2195 del codice ci vile pubblicano nelle note integrative del bilanciodi eser cizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e I einformazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, c ontributi oaiuti, in denaro o in natura, non aventi caratt ere generale e prividi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessieffettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cuiall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensidell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli c omunque non tenutialla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui alprimo periodo mediante p ubblicazione delle medesime informazioni eimporti, e ntro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, se condo modalita' liberamente accessibili al pubblico o, in mancanzadi questi ultimi, sui portali digitali delle a ssociazioni dicategoria di appartenenza. 125-ter. A p

126.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblic azionedi cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 mar zo 2013, n. 33,si applicano anche agli enti e alle societ a' controllati di diritto odi fatto, direttamente o indirettam ente, dalle amministrazioni delloStato, mediante pubbli cazione nei propri documenti contabili annuali,nella not a integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tal eobbligo si applica una sanzione amministrativa pari alle sommeerogate.

127.

Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni n onrilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 12 5, 125-bis e126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in d enaro o in natura, privi di naturacorrispettiva, retributiv a o risarcitoria effettivamente erogati alsoggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodoconsid erato.

128.

All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 m arzo2013, n. 33, e' aggiunto, in fine, il seguente peri odo: «Ove isoggetti beneficiari siano controllati di diritt o o di fatto dallastessa persona fisica o giuridica ovv ero dagli stessi gruppi dipersone fisiche o giuridiche, vengono altresi' pubblicati i daticonsolidati di gruppo. »

artire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degliobbli ghi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzi one pariall'1 per cento degli importi ricevuti con un imp orto minimo di 2.000euro, nonche' la sanzione accessor ia dell'adempimento agli obblighidi pubblicazione. Dec orsi 90 giorni dalla contestazione senza che iltrasgress ore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e alpagamento della sanzione amministrativa pecuniaria , si applica lasanzione della restituzione integrale d el beneficio ai soggettieroganti. Le sanzioni di cui al p resente comma sono irrogate dallepubbliche amminis trazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislat ivo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il ben eficiooppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigila nte o competenteper materia. Si applica la legge 24 no vembre 1981, n. 689, in quantocompatibile. 125-quat er. Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di naturacorrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e125-bis siano amministrazioni centrali dello Stato ed abbianoadempiuto agli obblighi di pub blicazione previsti dall'articolo 26del decreto legislativ o 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui alcomma 1 25-ter sono versate ad apposito capitolo dell'entrata delbilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertin enti capitolidegli stati di previsione delle amministra zioni originariamentecompetenti per materia. Nel caso i n cui i soggetti eroganti di cui alprimo periodo non abbi ano adempiuto agli obblighi di pubblicazione dicui all'art icolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata del bilanciodello Stato per essere riassegnate al Fo ndo per la lotta allapoverta' e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386,della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 125-guinguies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimiscontenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cuiall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, laregistrazione degli ai uti nel predetto sistema, con conseguentepubblicazi one nella sezione trasparenza ivi prevista, operata d aisoggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesi mi ai sensi dellarelativa disciplina, tiene luogo degli o bblighi di pubblicazioneposti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, acondizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto diobbligo di pu bblicazione nell'ambito del Registro nazionale degliai uti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, o ve nontenute alla redazione della nota integrativa, s ul proprio sitointernet o, in mancanza, sul portale digit ale delle associazioni dicategoria di appartenenza. 1 25-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma 125, I ettera d), sono altresi' tenute a pubblicare trimestralmen te nei propri sitiinternet o portali digitali l'elenco dei so ggetti a cui sono versatesomme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attivita' diintegrazione, assistenz a e protezione sociale.

129.

All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 1 25 a128 le amministrazioni, gli enti e le societa' di cui ai predetticommi provvedono nell'ambito delle risors e umane, finanziarie estrumentali previste a legislazio ne vigente e, comunque, senza nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Normative

Published on Camera di Commercio Arezzo-Siena (https://www.as.camcom.it)

Allegati

Aggiornamenti normativi in materia di aiuti di Stato [1]

Regolamento per la concessione di contributi e patrocini camerali [2]

<u>.egge 7 agosto 1990 n. 241 - aggiornamento 2015 [3]</u>

egge 4 agosto 2017 n. 124 - aggiornamento 2021 [4]

Decreto trasparenza [5]

Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19

Modifiche al quadro temporaneo per la concessione di aiuti di Stato legati all'emergenza COVID-19 [7]

Regolamento UE n. 1407-2013 [8]

Regolamento UE n. 651-2014 [9]

Regolamento UE n. 702-2014 [10]

Regolamento UE n. 679-2016 [11]

Ultima modifica: Martedì 6 Aprile 2021

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Media: 5 (1 voti)

Rate

Source URL: https://www.as.camcom.it/normative

Collegamenti

- [1] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/aggiornamenti_normativi _in_materia_di_aiuti_di_stato.pdf
- [2] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/regolamento_per_la_con cessione_di_contributi_e_patrocini_camerali.pdf
- [3] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/legge_7_agosto_1990_n ._241-agg.2015.pdf

[4]

https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/124_2017_aggiornato.pdf

- [5] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/decreto_trasparenza.pdf
- [6] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/quadro_temporaneo_per _le_misure_di_aiuto_di_stato_a_sostegno_delleconomia_nellattuale_emergenza_del_covid-19.pdf
- [7] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/modifiche_al_quadro_te mporaneo_per_la_concessione_di_aiuti_di_stato_legati_allemergenza_covid-19.pdf
- [8] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/regolamento_ue_n. 140 7-2013.pdf
- [9] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/regolamento_ue_n._651-2014.pdf
- [10] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/regolamento_ue_n._70 2-2014.pdf
- [11] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/regolamento_ue_n._67 9-2016.pdf